

## **APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE LAPIDEO PER LA FORNITURA NECESSARIA AL RIPRISTINO E MANTENIMENTO DI PORZIONI DI TERRAZZAMENTI DANNEGGIATI.**

### **Premessa**

Considerato che il terrazzamento della fascia di territorio compreso tra pochi metri sul livello del mare e la quota dei 350-450 m di altezza, costituita da muri di contenimento a secco, ha conferito un'impronta caratteristica ed unica al paesaggio, tale da costituire elemento fondamentale per la conservazione non solo delle peculiarità del Parco, ma anche e soprattutto del sito UNESCO, e vista la finalità dell'Ente di garantire la sistemazione e manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agricolo e forestale, nonché la cura ed il mantenimento dell'assetto idrogeologico sostenendo gli interventi di manutenzione del territorio terrazzato che richiedono l'utilizzo di materiale lapideo per il ripristino dei muri a secco soggetti a fenomeni di deterioramento e crollo, si è ritenuto di contribuire alla conservazione di queste strutture mettendo a disposizione di coloro che intendono ripristinare porzioni di terrazzamenti danneggiati, il materiale necessario per il loro recupero.

L'Ente Parco, si approvvigionerà del materiale lapideo dalle cave che forniranno il prodotto che risulterà avere le caratteristiche tipiche dei materiali utilizzati in passato per la realizzazione dei terrazzamenti delle Cinque Terre, da distribuire poi ai proprietari o conduttori di fondi agricoli presenti nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre che ne hanno fatto richiesta.

### **Si stabilisce quanto segue:**

#### **Art. 1**

Potranno presentare un'unica istanza di fornitura di materiale lapideo, nel periodo compreso fra il 1° aprile ed il 31 maggio di ogni anno, i proprietari o i conduttori di terreni ricadenti nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, allegando attestazione di proprietà (visura catastale – atto notarile – documento di riconoscimento del proprietario del terreno in caso di conduzione), estratto di mappa, documento di riconoscimento e documentazione fotografica georeferenziata del crollo;

#### **Art. 2**

Il quantitativo di materiale lapideo da assegnare ad ogni richiedente è stabilito nella percentuale del 50% del volume del muro a secco franato, computato dello spessore medio di cm 60, fino al quantitativo massimo di mc 20, corrispondenti a circa 38 tonnellate, per ogni annualità;

#### **Art. 3**

I richiedenti dovranno ripristinare i muri a secco secondo le forme e le tipologie costruttive tradizionali, a regola d'arte, senza utilizzare cemento o alcun altro tipo di legante, pena la revoca totale della fornitura richiesta e la conseguente richiesta di rimborso della medesima, mantenendo le stesse caratteristiche originarie, in particolare la stessa altezza, lo stesso profilo e quindi lo stesso prospetto di fascia;

Art. 4

L'Ente si riserva la facoltà di espletare sopralluoghi di verifica per accertare i quantitativi riportati nell'istanza di richiesta di materiale lapideo ed il corretto utilizzo del materiale consegnato;

Art. 5

Le opere dovranno essere realizzate nel termine stabilito di 12 mesi dalla fornitura del materiale, dandone comunicazione all'Ente Parco ed inoltrando idonea documentazione fotografica comprovante la realizzazione dei lavori di ricostruzione;

Art. 6

Nel caso in cui i richiedenti fossero impossibilitati a rispettare la scadenza stabilita, dovranno richiedere una proroga dei termini o dovranno procedere alla restituzione del materiale assegnato a loro cura e spese.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente